Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Ambasciata d'Italia a Santiago

AVVISO

Ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 9 del T.U. del 25.7.1998 n. 286 ed ai sensi del Regolamento UE n. 265/2010, si comunica quanto segue:

- Il "Visto Nazionale" è valido per un lungo soggiorno in Italia e per il soggiorno non superiore a 90 giorni a semestre negli altri Paesi Schengen. (*)
- Al momento del Suo ingresso nel territorio italiano, anche se in possesso del visto, le Autorità di frontiera sono autorizzate a richiederLe nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l'ottenimento del visto stesso.
- I mezzi economici richiesti sono stabiliti dal Ministero dell'Interno con la Direttiva del 1.3.2000, esposta al pubblico nei locali di questa Ambasciata/Consolato.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del T.U. n. 286/98 entro 8 (otto) giorni lavorativi dal Suo ingresso in Italia, Lei dovrà richiedere il "Permesso di Soggiorno" alla Questura territorialmente competente.
- Ai sensi dell'art. 34, comma 3 del T.U. n. 286/98, dovrà assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e per eventuale maternità mediante la stipula di una apposita Polizza Assicurativa o attraverso l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, anche per i familiari a carico.

(*) I Paesi che applicano gli Accordi di Schengen sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria.